

La traduzione giuridica nella prospettiva del giurista. La parabola delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore

LUCA BALLERINI

1. INTRODUZIONE: UNA FIGURA RETORICA PER RAPPRESENTARE L'ESSENZA DELLA TRADUZIONE

“Dire quasi la stessa cosa”, così Eco (2003) ha compendiato l'essenza della traduzione nel titolo di una celebre raccolta di saggi.

Con riguardo al diritto, la figura retorica provoca impressioni contrastanti, positiva e negativa, rispettivamente. Ci conforta, da un lato, inducendo a credere che la traduzione giuridica sia astrattamente possibile, con tutti i suoi limiti. Dall'altro, solleva ragionevoli perplessità, poiché, pur guardandosi da eccessive generalizzazioni, il peso del “quasi” può apparire insostenibile.

Banalmente, se devo adeguarmi a regole enunciate in una lingua che non conosco, la cui violazione importa gravi sanzioni, non è rassicurante l'idea di affidarmi a una traduzione (si passi l'espressione) ‘quasi conforme all'originale’. Lo stesso è a dirsi se devo sottoscrivere un contratto redatto in una lingua sconosciuta, magari quella della controparte, e voglio comprendere appieno la portata dell'impegno che mi accingo ad assumere.

Gli esempi potrebbero continuare, ma il punto è chiaro: ciò che si perde nel processo di traduzione, quel poco escluso dal perimetro del “quasi”, può creare serie difficoltà nel campo del diritto. Di questo bisogna essere consapevoli.

2. LE RAGIONI CHE RENDONO COMPLESSA LA TRADUZIONE GIURIDICA

La constatazione di cui sopra sollecita una legittima professione di prudenza, ma non giustifica una resa incondizionata, la generica rinuncia a tradurre i dati giuridici.

Rimane la complessità della materia. Le ragioni sono numerose e, senza redigerne un inventario completo, le principali si possono riassumere come segue.

a) Sul piano lessicale, il linguaggio giuridico si allontana da quello comune per la presenza di tecnicismi specifici, ridefinizioni e tecnicismi collaterali (Mortara Garavelli 2001: 10 ss.; Serianni 2005: 128 s.; Cortelazzo 2006: 137 ss.). Si tratta, infatti, di una lingua speciale, di una lingua nella lingua, se così si può dire (Schena 1997: 21). Del resto, anche il diritto privato si rivolge alla generalità dei consociati, come singoli o componenti di gruppi omogenei, ma non si estrinseca propriamente nel linguaggio ordinario.

La circostanza non provoca eccessivo scandalo. Il lessico giuridico ha bisogno di arricchirsi per esprimere concetti estranei all'esperienza della vita quotidiana e persino alla realtà naturale. Così, tutti, o quasi, hanno un'idea intuitiva di cosa sia un contratto, meno di cosa siano precisamente la penale, la multa penitenziaria e l'errore ostantivo. La persona giuridica, come l'associazione riconosciuta, non esiste in *rerum natura*, ma costituisce una categoria ordinante del diritto.

Di principio, quindi, chi traduce il dato giuridico non si limita a tradurlo da una lingua all'altra, ma lo traduce da una lingua speciale a un'altra lingua speciale (sulla traduzione specializzata, Rega 1992: 67 ss.; Rega & Magris 2004; Scarpa 2008). Di qui un interrogativo: chi è il vero 'addetto ai lavori', a chi spetta la legittimazione a praticare la traduzione giuridica? Al giurista, soprattutto al comparatista, oppure al traduttore professionale, come esperto linguista o cultore della traduzione specializzata? Molto probabilmente, la materia si sottrae alla logica del monopolio e predilige la collaborazione delle figure evocate.

b) C'è di più. Rigore e precisione sono legittime aspirazioni del linguaggio giuridico. A ben vedere, però, la sinonimia non è estranea a questo settore linguistico. Non lo è neppure il fenomeno della polisemia. Un esempio: il termine "dolo" designa il raggirò (che interferisce con l'altrui volontà contrattuale) nella disciplina dei vizi del consenso, l'intenzione lesiva (cioè la volontà di non adempiere o di cagionare un danno ingiusto, rispettivamente) nel campo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Si badi: l'apertura semantica del linguaggio giuridico può spingersi ben oltre. Secondo taluno, ciò ha una ragione specifica (o, quanto meno, una sicura utilità pratica). Soprattutto nei testi normativi, si dice, il ricorso a termini dal significato vago garantisce una maggiore resistenza alla prova del tempo e, conseguentemente, si pone come condizione di buon funzionamento. L'idea di fondo è che la concorrenza di significati consenta di adeguare il testo al contesto, di conformarlo, in via interpretativa, al sopravvenuto mutamento di valori o della coscienza

sociale (così Cortelazzo 1994: 11). Sul punto si può ampiamente discutere, ma vi è una parte di verità.

c) Se dai termini isolati si passa agli enunciati normativi, considerati nella loro interezza, la situazione si complica. Il traduttore incontra il problema dell'interpretazione della legge (Mazzarese 2008: 89 ss.; Benedetti 2010: 413 ss.). Ovviamente, la maggiore attenzione si concentra sul diritto scritto.

Le disposizioni di legge, anche le più precise e irreprensibili sotto il profilo formale, hanno bisogno di essere interpretate. L'interpretazione serve a individuare la sfera precettiva del testo legislativo, la norma espressa dal dettato letterale e ricavata, appunto, attraverso un processo ermeneutico. Astrattamente, infatti, la stessa disposizione può assumere diversi significati e può quindi esprimere più norme.

La complessità sta nel fatto che l'ermeneutica giuridica non si basa esclusivamente sui mezzi offerti dall'analisi del linguaggio (Benedetti 2010: 423). Nel diritto interno, lo conferma l'art. 12 disp. prel. c.c., stabilendo che la legge deve essere interpretata, non solo in conformità al significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse, ma anche in ragione dello scopo perseguito, cioè, in sostanza, di elementi extratestuali. Su tutto questo la scienza del diritto ha elaborato costruzioni mirabili (Tarello 1980; Mengoni 1996; Guastini 2004).

Chi traduce un testo legislativo non può evitare il problema dell'interpretazione. Con diverse accentuazioni, la traduzione impone un preliminare sforzo per ricercare il significato di quanto si deve tradurre (Patti 2007: 339; Scalisi 2009: 416). Non solo: se è vero che il dato testuale costituisce pur sempre la base dell'interpretazione, il traduttore ha l'onere (e la responsabilità) di consegnare ai destinatari del proprio lavoro il punto di partenza della loro indagine conoscitiva, un supporto sicuro per ogni ulteriore processo ermeneutico.

L'appoggio al testo di un contratto è più semplice? Senza l'intervento di un pubblico ufficiale rogante o la consulenza di un esperto, l'autonomia privata si esprime nel linguaggio dei contraenti, ben spesso libero e spontaneo. Se così è, il traduttore sembra agevolato. Ma, inevitabilmente, anche la traduzione di un documento contrattuale incontra il problema dell'interpretazione, quando si tratta di ricostruire il significato dell'accordo e quindi, in definitiva, i relativi effetti giuridici. Del resto, limitando lo sguardo all'esperienza nazionale, il nostro legislatore ha dettato le regole da rispettare nell'interpretazione dei contratti e il criterio testuale, fondato sul significato letterale delle parole, non esaurisce l'elenco dei parametri interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.) (Bigliazzi Geri 2013; Gentili 2015; Pennasilico 2015).

d) Come ogni lingua speciale (in generale, Cortelazzo 1994: 9 ss.), anche quella giuridica si sviluppa in senso verticale, lungo una linea direttiva segnata dal contesto comunicativo: dunque, essa si differenzia dal linguaggio comune, ma la distanza fra l'uno e l'altro non è sempre la stessa. Lo iato dipende dal livello so-

ciolinguistico, cioè dai protagonisti della situazione comunicativa e dalla relativa funzione, pratica, divulgativa, pedagogica e così via (Pozzo 2013: 716 s.).

Per questo aspetto, la scienza del linguaggio distingue il rapporto comunicativo fra specialisti, il discorso fra specialisti e non specialisti, basato sull'impiego della lingua speciale, e quello identico al secondo per soggetti coinvolti (specialisti e non specialisti, appunto), ma costruito, per quanto possibile, con il ricorso al linguaggio comune. Ebbene, come rappresentazione di sintesi, la tripartizione può essere utilmente adattata al linguaggio giuridico.

Si aggiunge la variabilità diamesica (su questa 'dimensione', Mioni 1983: 508; Pistolesi 2015: 29 ss.). Anche nel settore in esame, il mezzo espressivo (scritto od orale, secondo l'alternativa principale, ma non esclusiva) incide più o meno intensamente sulla modulazione del linguaggio.

e) Il diritto, come complesso di regole, il suo studio e la stessa prassi operativa si possono idealmente suddividere in vari settori, corrispondenti ad altrettanti campi di specializzazione per il giurista pratico e teorico (Barassi 1927: 147 ss.).

Si pensi alla tradizionale contrapposizione fra diritto privato e diritto pubblico. Nell'uno e nell'altro comparto, poi, esistono ulteriori distinzioni per materia, cioè per insiemi di norme, in rapporto all'oggetto della disciplina (con riguardo al diritto privato, Bianca 2002: 45 ss.).

L'abitudine di ripartire il diritto in sottoinsiemi non deve portare a istituire rigide gerarchie. È vero, peraltro, che al diritto privato è riconosciuta una certa priorità, storica e sistematica. Il rilievo non risparmia il linguaggio giuridico. È il diritto privato, si afferma talvolta, che ha maggiormente contribuito a creare il corredo terminologico del giurista, poi transitato, con i necessari adattamenti, nelle altre branche del diritto (del Prato 2017: 1).

Come sia, i diversi settori dell'esperienza giuridica condividono un sostrato linguistico comune. Ma, in ragione della materia considerata, essi possono presentare alcune specificità, caratteristiche, se non proprio esclusive, di tale materia. Sotto questo profilo, con la dovuta cautela, si può parlare di dimensione orizzontale del linguaggio giuridico.

f) La comparazione mostra che gli ordinamenti nazionali, per limitarci a questi soltanto, sono diversi fra loro. Generalmente, cioè, ogni comunità nazionale ha il proprio diritto, il suo ordinamento giuridico, distinto, per certi aspetti, da quello delle altre.

Ciò ha importanti corollari per la traduzione.

Ben spesso, gli ordinamenti nazionali si esprimono in lingue diverse. La ragione è semplice: normalmente, essendo rivolto a una comunità determinata, ciascuno di essi adotta la lingua naturale dei propri destinatari ideali. Ne consegue la relatività del linguaggio giuridico, sotto il profilo della variabilità diatopica.

Esistono ordinamenti nazionali che si esprimono nella stessa lingua naturale. Ma la stessa lingua naturale, come l'italiano, il tedesco o il francese, può costi-

tuire il fondamento di più linguaggi giuridici (Sacco 2000b: 724). Di principio, infatti, alla diversità dei sistemi, per quanto concerne regole, soluzioni, cultura e tradizioni giuridiche, corrisponde una certa distanza nel corredo di termini, concetti, nozioni e definizioni. Così, nonostante i punti di contatto nel codice linguistico di base, il linguaggio giuridico dell'Italia non è identico a quello della Svizzera italiana, come il linguaggio giuridico della Germania non è lo stesso dell'Austria o della Svizzera tedesca.

Nel campo del diritto, la traduzione getta un ponte fra ordinamenti e culture giuridiche (De Groot 2000: 136; Caponi 2006: 135; Pozzo 2013: 717 ss.). Ma la lingua della traduzione può essere incapace di esprimere un concetto presente nella lingua da tradurre, poiché l'ordinamento che la utilizza non conosce le regole, le strutture e le situazioni giuridiche presupposte da tale concetto nel sistema di origine (Sacco 2000a: 125).

Alcuni termini, come “possesso”, “proprietà”, “contratto” e “matrimonio”, possono essere tradotti nella lingua di vari ordinamenti giuridici. Ciò non vuol dire, tuttavia, che il significato del termine tradotto e di quello utilizzato nella traduzione, come pure le loro regole di contorno, corrispondano perfettamente nei sistemi giuridici di riferimento (Sacco 2000b: 725 ss.; Caponi 2006: 136; Scalisi 2009: 415 ss.; Benedetti 2010: 422; Pozzo 2013: 716; v. anche Scarpa in questo volume). Di qui un problema metodologico, di strategia traduttiva: in particolare, riprendendo le definizioni elaborate dalla scienza del linguaggio, se prediligere una traduzione “estraniante” od optare, invece, per una traduzione “acculturata” (o “addomesticante”) (Rega 2006: 404 s.; Paolucci 2013: 73 ss.).

3. GLI “ALLEATI” DELLA TRADUZIONE GIURIDICA: IN PARTICOLARE, IL PLURILINGUISMO DEL LEGISLATORE

Le difficoltà della traduzione giuridica sono mitigate dalla presenza di alcuni “alleati”, come li chiama, con formula evocativa, un'autorevole voce della dottrina (Sacco 2000b: 730). Fra i principali, si possono ricordare i seguenti.

a) Le comuni radici dei moderni sistemi giuridici e, per immediato riflesso, delle relative lingue speciali (Pozzo 2013: 712 ss.). Soprattutto nell'area dell'Europa continentale, il diritto romano e la tradizione romanistica hanno consegnato una ricca dote di termini, nozioni e concetti ripresi, tradotti e rielaborati negli attuali ordinamenti giuridici, ma pur sempre connotati, in ragione delle loro origini, da rilevanti punti di contatto (Sacco 2000b: 731; Pozzo 2013: 712 ss.).

b) La circolazione dei modelli giuridici (Sacco 2000b: 724, 731). L'apertura di un ordinamento e l'importazione di istituti, categorie o schemi provenienti da altre esperienze giuridiche, dal basso della prassi al vertice della produzione legislativa, comporta che il linguaggio del sistema ricevente debba arricchirsi (o adattar-

si) per designare gli elementi mutuati dall'esterno, creando, in certa misura, un collegamento con la lingua del sistema mutuante.

c) Il plurilinguismo del legislatore (Sacco 2000a: 130 ss.; Sacco 2000b: 730 s.). Non si tratta di un fenomeno isolato: esso si riscontra in alcuni sistemi nazionali, come quello svizzero, ma anche negli ordinamenti sovranazionali, come quello dell'Unione europea (Jacometti e Pozzo 2006; Gambaro 2007; Raus 2010; Ioriatti Ferrari 2013).

L'ultimo alleato, il plurilinguismo del legislatore, ha particolare importanza e su di esso conviene concentrare l'attenzione.

Nella redazione multilingue di un testo normativo, il legislatore ha il potere di imprimere, con la propria autorità, l'equivalenza giuridica delle diverse versioni ufficiali, tutte espressioni della medesima volontà legislativa e poste su un piano di sostanziale parità.

Il traduttore può sfruttare l'opera dei legislatori che utilizzano più lingue ufficiali, soprattutto di quello europeo, in ragione dell'ampio ventaglio linguistico presente nella relativa produzione normativa. Così, se la traduzione ha per oggetto un testo in materia di successioni per causa di morte, elementi utili si possono trarre dal Reg. (UE) n. 650/2012. Ancora, chi deve tradurre un testo concernente i regimi patrimoniali fra coniugi può trovare validi suggerimenti nel recente Reg. (UE) n. 2016/1103.

Certo, sotto il profilo dell'ausilio offerto al traduttore, il plurilinguismo del legislatore ha i suoi limiti. Il primo è che le corrispondenze instaurate da una norma redatta in più lingue valgono solo nel ristretto ambito di quella norma, della relativa sfera operativa o, al più, del sistema nel quale la stessa si inserisce (Sacco 2000b: 730). Un altro, e per limitarci a questo, è che neppure la mano del legislatore garantisce del tutto l'affidabilità della traduzione o della redazione del medesimo testo in lingue diverse. Lo dimostra, in parte, la nota parabola delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore, dal testo della Dir. n. 93/13/CEE a quello della disciplina interna di attuazione.

4. LA DEFINIZIONE DI "CLAUSOLA ABUSIVA" NELL'ORIGINARIA VERSIONE ITALIANA DELLA DIR. N. 93/13/CEE

Nella versione in lingua italiana e sino alla rettifica del 2015, l'art. 3, par. 1, della Dir. n. 93/13/CEE definiva abusiva la clausola che, "malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto".

Prima del recepimento, l'attenzione degli interpreti e le censure più severe, con riguardo alla formulazione letterale della norma, si sono concentrate sulla locuzione "malgrado il requisito della buona fede", così semplice e laconica, ma pur sempre idonea a provocare un vivace dibattito dottrinale.

Da subito, i commentatori dell'enunciato in lingua italiana hanno registrato la sua distanza dalle altre versioni linguistiche, inglese, tedesca e francese, in particolare: "contrary to the requirement of good faith"; "entgegen dem Gebot von Treu und Glauben"; "en dépit de l'exigence de bonne foi". Per unanime riconoscimento, il necessario coordinamento con tali versioni, tutte ufficiali e rappresentative del medesimo disegno legislativo, imponeva di adottare un'espressione diversa, come, ad esempio, "in contrasto con la regola" (o, in alternativa, "con l'esigenza" o "con l'obbligo") "di buona fede" (Bigliuzzi Geri 1994: 31; Morello 1996: 289).

Semplificando, il segnalato difetto di coordinamento e l'imprecisione della formula in esame hanno portato a individuare tre punti critici, strettamente legati fra loro.

a) Il primo. Nell'insieme della previsione normativa, il riferimento alla buona fede come requisito appare alquanto vago, impreciso e contraddittorio. È vago e impreciso, come altri ha segnalato, poiché il legislatore europeo non spiega in che modo e di quale situazione giuridica la buona fede debba considerarsi un requisito. Ma, ancor prima, è contraddittorio, in quanto, ravvisando nel "malgrado" una preposizione con valore concessivo, illogico appare designare la buona fede come un requisito, cioè come un qualcosa di essenziale, e stabilirne al contempo l'irrilevanza con l'impiego di tale preposizione (Uda 2003: 101 ss.; Ferrante 2017: 543 s.).

b) Il secondo punto. Astrattamente, il "malgrado" può essere inteso come preposizione con valore concessivo, cioè come sinonimo di "nonostante", ma anche, ispirandosi ad altre versioni linguistiche del citato art. 3, come parola utilizzata (più o meno impropriamente) per esprimere un contrasto, una violazione (Rizzo 1993: 590; Rizzo 1994: 57 s.).

c) Il terzo, il più delicato. La buona fede ha un duplice significato: in senso soggettivo, designa un atteggiamento psicologico, l'ignoranza di ledere l'altrui posizione giuridica; in senso oggettivo, indica il dovere di correttezza, una regola di comportamento, insomma (in generale, Romano 1959: 677 ss.; Bianca, Patti & Patti 1995: 101 ss.; Piraino 2015: 1 ss.). L'alternativa si riallaccia al punto precedente e consente di ipotizzare due letture del dettato normativo: "nonostante il professionista ignori l'abusività della clausola" e, all'estremo opposto, "in contrasto con il dovere di correttezza" (Roppo 1994: 285; De Nova: 1996: 16; Carbone 1996: 385).

Secondo un'opinione diffusa, tutto ciò è stato determinato, a monte, da un banale errore di traduzione, perpetuatosi, poi, nella disciplina interna di attuazione (Bigliuzzi Geri 1994: 32; Roppo 1994: 285; Busnelli & Morello 1995: 373; Pardolesi 1995: 528; Cian 1996: 415; Lener 1996: 159; Ruffolo 1997: 35; Busnelli 1999: 12 s.; Mazzamuto 2012: 39 s.; Troiano 2013, 258 s.). È vero, infatti, che le versioni linguistiche della direttiva sono parimenti ufficiali e, per immediato riflesso, che l'una non può considerarsi una mera traduzione dell'altra o di un unico testo originale, dotato di una netta e sicura priorità, logica e sistematica (più in generale, Russo

2008: 92 s.). Ma si riconosce abitualmente che la primigenia versione in lingua italiana costituisse, di fatto, l'imprecisa trasposizione del testo francese o, comunque, l'infelice commistione di elementi tratti da questo e da altri testi, come quello tedesco (Uda 2003: 99 ss.; Ferrante 2017: 541 s.). È quindi prevalsa l'idea che il legislatore europeo abbia inteso riferirsi alla buona fede in senso oggettivo, a una regola di condotta, come dimostrato, si dice, dal confronto con le ulteriori versioni linguistiche e dal 16° considerando della direttiva, contenente una serie di elementi utili per supportare la conclusione (Orestano 1992: 485; Roppo 1994: 285; Patroni Griffi 1995: 366 s.; Salvestroni 1995: 15; Bianca 1996: 361; Sacco 1996: 58; Troiano 2013: 258).

4.1. IL RECEPIMENTO DELLA NOZIONE COMUNITARIA NELLA DISCIPLINA INTERNA E IL CONNESSO DIBATTITO INTERPRETATIVO

Nel dare attuazione alla Dir. n. 93/13/CEE, con la l. 6 febbraio 1996, n. 52, il nostro legislatore ha riprodotto la nozione comunitaria di clausole abusive, espressa nell'originaria versione in lingua italiana, eliminando, però, il riferimento alla buona fede in termini di requisito e, al contempo, rinominando tali clausole come vessatorie, in luogo di abusive, appunto. Conseguentemente, con riguardo al circuito *b2c*, l'art. 1469-*bis*, comma 1, c.c., da tempo abrogato, definiva vessatorie le clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Com'è noto, con l'intento di sistemare la disciplina consumeristica e di riportare a unità i precedenti interventi sparsi, mediante la loro ricomposizione in un solo testo legislativo, è stato approvato il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 260, detto "codice del consumo". Così, senza alcuna integrazione o correzione formale, la definizione del soppresso art. 1469-*bis*, comma 1, c.c. è transitata nell'attuale art. 33, comma 1, c. cons.

Ora, prima e dopo la ricordata opera di sistemazione complessiva, l'inciso "malgrado la buona fede", più breve del relativo stipite, ha formato oggetto di due interpretazioni estreme, entrambe sviluppate in data anteriore al recente intervento del legislatore europeo (*infra*, sez. 4.2). Evidentemente, alla base del contrasto interpretativo, da molti considerato come il risultato di un semplice equivoco linguistico, stanno le ragioni citate in precedenza, nell'esaminare l'art. 3, par. 1, della Dir. n. 93/13/CEE, secondo l'originaria versione in lingua italiana.

a) Il primo orientamento intende la buona fede in senso soggettivo, come se l'art. 33, comma 1, c. cons. dicesse che una clausola deve ritenersi vessatoria, in presenza dei presupposti legali, a prescindere dall'eventuale ignoranza del predisponente circa lo squilibrio generato in danno del consumatore. Così decifrato, insomma, quel "malgrado la buona fede" avrebbe la funzione di rendere irrilevante, nel giudizio di vessatorietà, lo stato psicologico del professionista (così Ca-

pobianco 1996: 1151 s.; Morello 1996: 289 s.; Ruffolo 1997: 37, 42; Maiorca 1998: 63 ss.; Busnelli 1999: 25; Bianca 2000: 379; Rizzo 2001: 35; Bozzi 2003: 551; Fici 2011: 751 ss.; Barenghi 2012: 269; Cataudella 2014: 64 s.).

La soluzione muove dal rilievo che la preposizione “malgrado” costituisce il sinonimo di “nonostante”, essendo questo il significato proprio della parola, dal quale l’interprete, tenuto a rispettare il dato testuale, non potrebbe legittimamente discostarsi (in dottrina, Rizzo 2001: 35; Cataudella 2014: 64; in giurisprudenza, App. Roma, 24 settembre 2002). Del resto, si osserva, l’inciso dell’abrogato art. 1469-bis, comma 1, c.c., diverso da quello di fonte comunitaria, era il risultato di una scelta consapevole e ponderata, confermata, più di recente, con l’approvazione del codice del consumo: difatti, sopprimendo il riferimento alla buona fede come requisito, cioè l’unico elemento formale che in qualche modo alludeva al senso oggettivo dell’espressione, il nostro legislatore avrebbe optato per l’accezione contraria, di ignoranza circa la lesione dell’altrui posizione giuridica (Capobianco 1996: 1151 s.; Rizzo 2001: 34 ss.; Fici 2011: 751). Stando così le cose, se l’originaria versione italiana della direttiva poteva essere corretta in via interpretativa, alla luce delle altre, altrettanto non si potrebbe fare, dopo il recepimento, con riguardo alla norma di diritto interno (Morello 1996: 289; Busnelli 1999: 25; Rizzo 2001: 34). Né si potrebbe obiettare, in questa prospettiva, che la disciplina nazionale appare inadeguata, discostandosi dallo schema di quella comunitaria: posto, infatti, che la Dir. n. 93/13/CEE rappresenta uno strumento di armonizzazione minima, il legislatore italiano era legittimato a rafforzare la tutela dei consumatori, come ha fatto, secondo l’impostazione in esame, disponendo che l’eventuale buona fede soggettiva del professionista non ha importanza nel giudizio promosso per accertare la natura vessatoria di una clausola (Morello 1996: 289; Busnelli 1999: 25; Rizzo 2001: 35; Fici 2011: 751 s.).

b) Il secondo orientamento è diametralmente opposto al primo nelle conclusioni, ma anche nelle argomentazioni che lo sorreggono. Esso sostiene che la buona fede evocata dall’abrogato art. 1469-bis, comma 1, c.c. e, nel regime vigente, dall’art. 33, comma 1, c. cons. deve intendersi in senso oggettivo, come regola di condotta: “in contrasto con l’obbligo di correttezza”, questo, in sostanza, sarebbe il vero significato della locuzione (in dottrina, Cian 1996: 415; De Nova 1996: 16; Alpa 1999: 491; Navarretta 1999: 868 ss.; Chinè 2000: 408; Uda 2003: 115 ss.; Patti 2006: 376 s.; Scoditti 2006: 135; Troiano 2009: 371 ss.; Albanese 2013: 695 ss.; Astone 2014: 28 s.; Minervini 2014: 68 ss.; in giurisprudenza, Trib. Torino, 7 giugno 1999, Id., 16 aprile 1999, Id., 12 aprile 2000).

Così ragionando, si osserva, la lettera dell’enunciato normativo non appare stravolta, in contraddizione con il criterio dell’interpretazione testuale, poiché il termine “malgrado” può essere utilizzato in un’accezione particolare, come equivalente delle espressioni “a dispetto di”, “ad onta di”: dunque, senza forzature eccessive, l’inciso “malgrado la buona fede” si potrebbe leggere come se recitasse “a dispetto di quanto imposto dal principio di correttezza” (Navarretta 1999: 868

s.; Troiano 2013: 261 s.). Ma soprattutto, oltre a doversi escludere che tale inciso sia sorretto da una specifica volontà legislativa, anche dopo la sua riproduzione nel codice del consumo (Troiano 2013: 262; Ferrante 2017: 546 s.), esso dovrebbe essere interpretato e persino corretto, sul piano lessicale, tenendo in considerazione lo spirito, le origini storiche e le diverse versioni linguistiche della direttiva comunitaria, tutti elementi, questi, che imporrebbero di riconoscere la connotazione oggettiva della buona fede (Castronovo 1998: 32; Navarretta 1999: 869 s.; Chinè 2000: 408; Troiano 2003: 62 s.; Uda 2003: 116 ss.; Patti 2006: 376; Minervini 2014: 68). Non solo: diversamente opinando, il riferimento alla buona fede sarebbe sostanzialmente inutile e non si tradurrebbe in un maggior vantaggio per i consumatori, poiché, già in base alle regole generali del sistema, il giudizio di vessatorietà, con le relative conseguenze, non potrebbe essere paralizzato dall'eventuale ignoranza del professionista circa lo squilibrio generato in danno della controparte (Chinè 2000: 408; Uda 2003: 119 s.). D'altronde, al fine di recuperare l'utilità della previsione, accedendo alla soluzione opposta, non si potrebbe ipotizzare che il nostro legislatore abbia inteso riferirsi all'atteggiamento opportunistico del professionista, sulla falsariga di quanto accade in materia di rescissione per lesione, in quanto, rispetto all'art. 1448 c.c., la disciplina consumerista ha per oggetto una situazione diversa: in particolare, non si vuole reagire allo squilibrio economico delle controprestazioni, dipendente dall'occasionale stato di bisogno di un contraente, ma all'ordinaria debolezza dei consumatori nei rapporti contrattuali con i professionisti, fonte di possibili scompensi normativi a carico dei primi, sul piano dei diritti e dei doveri reciproci (così Troiano 2013: 262; *contra*, invece, Barengi 1996: 41; Ruffolo 1997: 42; Barengi 2009: 144).

Sull'aspetto considerato, del significato da attribuire all'espressione "malgrado la buona fede", i due orientamenti sono nettamente contrapposti. Di fatto, peraltro, l'uno e l'altro si riavvicinano nella complessiva interpretazione della norma riprodotta all'interno dell'art. 33, comma 1, c. cons. Ben spesso, infatti, chi ritiene che la locuzione esaminata si riferisca alla situazione psicologica del professionista, stabilendone o confermandone l'irrilevanza, riconosce comunque l'importanza della buona fede oggettiva nel giudizio di vessatorietà, mediante un approccio sistematico, basato sui principi generali dell'ordinamento, e un'esegesi conforme allo spirito della direttiva comunitaria (Barengi 1996: 39 ss.; Busnelli 1999: 46 ss.; Rizzo 2001: 36 ss.; Cataudella 2014: 66). In entrambe le prospettive, dunque, si presenta la vera questione, essa pure dibattuta: semplificando, se l'inosservanza della buona fede oggettiva e il significativo squilibrio generato dalla clausola costituiscono un'endiadi indissolubile, essendo il secondo una declinazione o una necessaria conseguenza della prima, oppure si tratti di presupposti autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, nel senso che una previsione contrattuale potrebbe ritenersi vessatoria solo se determina tale squilibrio e, al contempo, si pone in contrasto con la regola di correttezza (per un quadro generale, Troiano 2013: 265 ss.).

Con un intervento recente, del giugno 2015, il legislatore europeo ha rettificato la versione italiana dell'art. 3, par. 1, della Dir. n. 93/13/CEE ("Rettifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori", in G.U.U.E., 4 giugno 2015, L 137/13). Dopo la rettifica, la norma deve essere letta così: una "clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto". "In contrasto con il requisito della buona fede", ecco la formula che realizza l'auspicato coordinamento con le altre versioni linguistiche, eliminando ogni possibile dubbio, se mai ve ne fosse stato bisogno, che il riferimento è a una regola di condotta.

Non si tratta certo di un aspetto banale, se il legislatore sovranazionale ha avvertito l'esigenza di prendere in mano la questione dopo ben ventidue anni dall'adozione del testo rettificato, quando, tutto sommato, l'incedere del tempo aveva smussato le critiche più accese e la 'quadratura del cerchio' si era trovata in via interpretativa, senza eccessivi dissensi, almeno con riguardo al contenuto della direttiva.

Ora, le rettifiche di atti normativi dell'Unione europea, ben più numerose e frequenti di quanto si possa pensare, non contengono precisazioni sulla loro efficacia ed entrata in vigore (in proposito, anche per alcuni esempi, Somssich, Várnai & Bérczi 2010: 142 ss.; Bobek 2016: 127 ss.). Chi si è occupato del tema ha rilevato l'insussistenza di specifiche basi normative, definendo questi interventi come una semplice prassi o consuetudine (Bobek 2009: 953). Non mancano, tuttavia, linee guida e indicazioni generali, pensate per dare uniformità (e una certa consistenza) alla procedura di rettifica. Si vedano, infatti, la dichiarazione del Consiglio allegata al documento R/2521/75 (JUR 149), il "Manual of precedents for acts established within the Council of the European Union" del Segretariato generale dell'Unione europea (SN 1250/6/10 REV 6, agg. 2015, spec. p. 134) e il relativo allegato II (ma v. anche, con riguardo agli atti della Commissione europea, i documenti COM(77) PV 438 e SEC(2008) 2397, "Memorandum to the Commission from the President in Agreement with Mr. Orban. Empowerment to correct errors, including minor errors, in translation of acts adopted by the Commission").

Di principio, si osserva, le rettifiche traggono la propria forza dall'atto interessato, condividendone la validità, la legittimazione e l'efficacia temporale, per una sorta di proprietà transitiva (Bobek 2009: 950). Ma si dovrebbero distinguere le rettifiche meramente formali, concernenti errori tipografici o analoghi refusi materiali, dalle rettifiche sostanziali, incidenti, per contro, sull'originario significato del testo rettificato (Bobek 2009: 951 s.; Schermes & Blokker 2011: 597; Bajčić 2017: 133 s.; peraltro, in base al citato manuale del Segretariato generale, gli errori linguistici e di stampa, se palesi e irrilevanti sul piano degli effetti giuridici, non

dovrebbero essere corretti mediante rettifica). A differenza delle prime, infatti, le seconde sarebbero veri e propri emendamenti, sebbene entrambe tocchino singole versioni linguistiche, senza alterare le altre e l'originario disegno legislativo (Bobek 2009: 951). Di qui l'idea, basata sull'esigenza di contemperare la certezza del diritto con l'equiparazione dei testi ufficiali, che le rettifiche sostanziali dovrebbero essere applicate (o considerate, in sede operativa) solo per il futuro, nel rispetto dei diritti quesiti e delle legittime aspettative nel frattempo maturate (Bobek 2009: 951, 962; Bobek 2016:132; di effetti retroattivi parlano invece, senza ulteriori distinzioni, Somssich, Várnai e Bérczi 2010: 148, sebbene la ricordata dichiarazione del Consiglio preveda che, al di fuori dei casi di errori palesi intervenuti dopo la sottoscrizione del testo originale da parte del Presidente o contenuti nel testo medesimo, limitatamente a una o due lingue ufficiali, il Segretariato generale dovrebbe suggerire alle delegazioni la procedura da adottare, specificando, fra l'altro, se l'eventuale correzione debba avere o no efficacia retroattiva).

Su questa conclusione si può discutere, ma il punto che qui interessa è un altro. Poiché la rettifica del 2015 riguarda una direttiva, sprovvista di efficacia immediata negli ordinamenti degli Stati membri e da tempo attuata nel nostro, si pongono due quesiti elementari, fino a un certo punto. Quali sono le ricadute sul diritto interno? C'è forse bisogno di un formale atto di recepimento da parte del legislatore italiano, deputato ad allineare il testo dell'art. 33, comma 1, c. cons.?

La dottrina ha sottolineato l'inutilità del recepimento, considerato addirittura inopportuno, poiché, se attuato senza la necessaria sobrietà, l'intervento potrebbe dare luogo a nuovi equivoci linguistici (e non solo) (Ferrante 2017: 550). Basterebbe, quindi, il ricorso al criterio dell'interpretazione conforme, definitivamente riconoscendo che la norma di diritto interno deve essere letta e applicata alla luce di quella sovranazionale, nel significato ormai reso palese dall'intervenuta rettifica (Ferrante 2017: 550; Pagliantini 2018: 60).

Certo, in rapporto all'art. 33, comma 1, c. cons., chi volesse recuperare la concezione della buona fede in senso soggettivo potrebbe obiettare (con il moto circolare di un esasperato, quanto indesiderabile ritorno alle origini del dibattito) che la citata rettifica non ha innovato più di tanto, limitandosi a confermare l'impostazione che poteva e doveva desumersi, in precedenza, dai considerando della direttiva e dal confronto con le altre versioni linguistiche, secondo il canone dell'interpretazione complessiva: dunque, oggi come in passato, si potrebbe affermare che il nostro legislatore ha inteso discostarsi da tale impostazione, con lo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori e senza violare i limiti imposti dall'originario progetto di armonizzazione minima.

Ma la dubbia resistenza di questi postulati, l'asserita volontà del legislatore italiano e la maggiore tutela del contraente debole, induce a privilegiare l'"ermeneutica della conformità", com'è stata definita (Scalisi 2009: 420). Se è vero, infatti, che la disciplina di attuazione si pone all'interno, non oltre il perimetro della fonte attuata, il rapporto di derivazione che lega la prima alla seconda spinge, per quanto possibile, verso la maggiore conformità interpretativa. Anche

ammettendo, del resto, che il risultato sia una parziale forzatura testuale, in ragione del significato normalmente attribuito alla preposizione “malgrado”, l’elemento lessicale non costituisce un controlimite insuperabile, idoneo a fissare, da solo, il confine al di là del quale l’interprete nazionale non può legittimamente inoltrarsi: se, cioè, tale termine non costituisce il portato di una specifica scelta normativa, diversa da quella compiuta dal legislatore comunitario, ma pur sempre consentita dal risultato imposto dalla direttiva, un’interpretazione correttiva, in senso lato, non si traduce in un’interpretazione *contra legem*.

Recuperata così, sul piano sostanziale, la necessaria coerenza delle fonti, nazionale e sovranazionale, la rettifica dell’art. 33, comma 1, c. cons., comportante il formale allineamento con il nuovo testo comunitario, non può considerarsi un atto dovuto. Come sia, il rischio da evitare è quello di ravvivare dispute sterili sul piano operativo, distogliendo l’attenzione da altre questioni, come il ruolo da assegnare alla buona fede oggettiva nel giudizio di vessatorietà, soprattutto in rapporto al requisito dello squilibrio significativo.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La parabola delle clausole vessatorie, così sommariamente riassunta, conferma che “il mestiere delle parole è una cosa seria” (Castronovo 1998: 29) nel campo del diritto e della traduzione giuridica. Essa ci offre una delle migliori rappresentazioni delle difficoltà connaturate a questo genere di traduzione specialistica, nelle sue diverse declinazioni, compresa la redazione multilingue di un testo giuridico.

Del resto, se tali difficoltà si pongono per chi ha (o dovrebbe avere, in linea di principio) il potere di imporre l’equivalenza semantica di certe parole o di instaurare validi rapporti concettuali, come il legislatore, esse devono essere affrontate, con toni più accesi, da tutti coloro che non possono confidare in quel potere. Così, nel redigere un contratto in più lingue, si deve prestare particolare attenzione e torna utile il suggerimento di risolvere (o di comprimere) alcuni problemi con una clausola che stabilisca, in relazione a eventuali difformità lessicali e interpretative, la prevalenza di una versione linguistica sull’altra o sulle altre (Cardinale 2012: 101).

Siamo al punto di partenza. Se davvero la traduzione consiste nel “dire quasi la stessa cosa”, riprendendo l’immagine suggerita da Eco, il traduttore di dati giuridici deve sforzarsi, per quanto possibile, di ridurre la complessiva incidenza del “quasi”. Per questo aspetto, il bel progetto dedicato allo “sviluppo di una base di conoscenza terminologica multilingue in ambito giuridico” promette di offrire agli operatori un valido supporto.

- Albanese A. (2013) "Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti", *Europa e diritto privato* 3, pp. 669-728.
- Alpa G. (1999) "I contratti dei consumatori", in G. Alpa & M. Bessone (diretto da), *I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998*, vol. I, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, Utet, pp. 467-509.
- Astone M. (2014) "Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo", *Europa e diritto privato* 1, pp. 1-44.
- Bajčić M. (2017) *New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal Dictionary*, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins.
- Barassi L. (1927) "Le zone di confine nelle singole branche del diritto", in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, Milano, Vita e pensiero, pp. 147-158.
- Barengli A. (1996) *sub art. 1469-bis c.c.*, in A. Barengli (a cura di), *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile*, Napoli, Jovene, pp. 7-63.
- Barengli A. (2009) "I contratti dei consumatori", in N. Lipari & P. Rescigno (diretto da), *Diritto civile*, coordinato da A. Zoppini, vol. III, *Obbligazioni*, tomo II, *Il contratto in generale*, Milano, Giuffrè, pp. 110-158.
- Barengli A. (2012) *sub art. 33 c. cons.*, in V. Cuffaro (a cura di), *Codice del consumo*, con il coordinamento di A. Barba & A. Barengli, 3ª ed., Milano, Giuffrè, pp. 261-274.
- Benedetti G. (2010) "L'elogio dell'interpretazione traducente nell'orizzonte del diritto europeo", *Europa e diritto privato* 2, pp. 413-448.
- Bianca C.M. (1996) "Le tecniche di controllo delle clausole vessatorie", in C.M. Bianca & G. Alpa, *Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L'attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993*, Padova, CEDAM, pp. 357-366.
- Bianca C.M. (2000) *Diritto civile*, vol. III, *Il contratto*, 2ª ed., Milano, Giuffrè.
- Bianca C.M. (2002) *Diritto civile*, vol. I, *La norma giuridica. I soggetti*, 2ª ed., Milano, Giuffrè.
- Bianca C.M., Patti G. & Patti S. (1995) *Lessico di diritto civile*, 2ª ed., Milano, Giuffrè.
- Bigliazzi Geri L. (1994) "Condizioni generali di contratto e buona fede", in E. Cesàro (a cura di), *Clausole abusive e direttiva comunitaria*, Padova, CEDAM, pp. 25-38.
- Bigliazzi Geri L. (2013), *L'interpretazione del contratto. Art. 1362-1371*, rist., in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè.
- Bobek M. (2009) "Corrigenda in the Official Journal of the European Union: community law as quicksand", *European Law Review* 34, pp. 950-962.
- Bobek M. (2016) "The multilingualism of the European Union law in the national courts: beyond the textbooks", in A. L. Kjær & S. Adamo (eds), *Linguistic Diversity and European Democracy*, London/New York, Routledge, pp. 123-142.
- Bozzi L. (2003) "Le clausole vessatorie sotto giudizio di abusività", *Rivista di diritto civile* 5, II, pp. 540-553.
- Busnelli F.D. (1999) "Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive", in C.M. Bianca & F.D. Busnelli (a cura di), *Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469-bis - 1469-sexies*, Padova, CEDAM, pp. 12-48.
- Busnelli F.D. & Morello U. (1995) "La direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive

- nei contratti stipulati con i consumatori”, *Rivista del notariato* 3, pp. 369-387.
- Capobianco E. (1996) “La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (artt. 1469 bis-1469 sexies c.c.)”, *Vita notarile* 3, pp. 1142-1157.
- Caponi R. (2006) “Interpretazione, traduzione e comparazione”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1, pp. 131-141.
- Carbone P.L. (1996) “Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”, *Contratto e impresa/Europa* 1, pp. 379-392.
- Cardinale E. (2012) “Il contratto tipo nel commercio internazionale”, in U. Patroni Griffi (a cura di), *Manuale di diritto commerciale internazionale*, Milano, Giuffrè, pp. 91-107.
- Castronovo C. (1998) “Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive”, *Europa e diritto privato* 1, pp. 5-43.
- Cataudella A. (2014) *I contratti. Parte generale*, 4^a ed., Torino, Giappichelli.
- Chinè G. (2000) “Consumatore (contratti del)”, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. IV, Milano, Giuffrè, pp. 400-436.
- Cian G. (1996) “Il nuovo Capo XIV-bis (Titolo II, Libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori”, *Studium iuris* 4, pp. 411-426.
- Cortelazzo M.A. (1994) *Lingue speciali. La dimensione verticale*, 2^a ed., Padova, Unipress.
- Cortelazzo M.A. (2006) “Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico”, in E. Cresti (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, vol. I, Firenze, FUP, pp. 137-140.
- de Groot G.-R. (2000) “La traduzione di informazioni giuridiche”, *Ars interpretandi* 5, pp. 135-154.
- De Nova G. (1996) *Le clausole vessatorie*. Art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52, Milano, IPSOA.
- del Prato E. (2017) *Le basi del diritto civile*, vol. I, 2^a ed., Torino, Giappichelli.
- Eco U. (2003) *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, Bompiani.
- Ferrante E. (2017) “Alcune considerazioni ‘malgrado’ o ‘contro’ la buona fede dopo la rettifica della dir. Ce 13/93”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 2, pp. 541-565.
- Fici A. (2011) *sub art. 33 c.cons.*, in E. Navarretta & A. Orestano (a cura di), *Dei contratti in generale*. Artt. 1425-1469 bis. *Leggi collegate*, IV, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, UTET, pp. 709-795.
- Gambaro A. (2007) “Il multilinguismo legislativo europeo”, in V. Scalisi (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, Giuffrè, pp. 203-214.
- Gentili A. (2015) *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, voll. I e II, Torino, Giappichelli.
- Guastini R. (1993) *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica & P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè.
- Ioriatti Ferrari E. (a cura di) (2007) *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Trento, Università di Trento.
- Ioriatti Ferrari E. (2013) *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, Padova, CEDAM.
- Jacometti V. & Pozzo B. (a cura di) (2006) *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Milano, Giuffrè.
- Lener G. (1996) “La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori”, *Foro italiano* 4, V, cc. 145-176.
- Maiorca S. (1998) *Tutela dell'aderente e regole di mercato nella disciplina generale dei “contratti del consumatore”*, Torino, Giappichelli.
- Mazzamuto S. (2012) *Il contratto di diritto europeo*, Torino, Giappichelli.
- Mazzarese T. (2008) “Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale”, *Diritto e questioni pubbliche* 8, pp. 88-101.
- Mengoni L. (1996) *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè.
- Minervini E. (2014) *Dei contratti del consumatore in generale*, 3^a ed., Torino, Giappichelli.
- Mioni A. (1983) “Italiano tendenziale: osservazioni su alcuni aspetti della standardizzazione”, in P. Benincà, M.A. Cortelazzo, A.L. Prosdocimi, L. Vanelli & A. Zamboni (a cura di), *Scritti linguistici in onore di Giovan Battista Pellegrini*, vol. I, Pisa, Pacini, pp. 495-517.
- Morello U. (1996) “Clausole vessatorie, clausole abusive: le linee di fondo di una nuova disciplina”, *Notariato* 3, pp. 287-296.
- Mortara Garavelli B. (2001) *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Navarretta E. (1999) *sub art. 1469-quinquies*, comma 2, c.c., in C.M. Bianca & F.D. Busnelli (a cura di), *Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore*. Art. 1469-bis - 1469-sexies, Padova, CEDAM, pp. 863-903.
- Orestano A. (1992) “I contratti con i consumatori e le clausole abusive

- nella direttiva comunitaria: prime note”, *Rivista critica del diritto privato*, pp. 467-504.
- Pagliantini S. (2018) “L’armonizzazione minima tra regole e principi (studio preliminare sul diritto contrattuale derivato)”, in G. D’Amico & S. Pagliantini, *L’armonizzazione degli ordinamenti dell’Unione europea tra principi e regole*. Studi, Torino, Giappichelli, pp. 35-86.
- Paolucci S. (2013) “Strategia estraniante e strategia addomesticante nella traduzione dei testi giuridici”, *Linguistica LIII/2, (Zwischen) Sprache und Recht, (Entre) la Langue et le droit*, Ljubljana, Ljubljana University Press, pp. 73-89.
- Pardolesi R. (1995) “Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l’attuazione di una direttiva abusata”, *Rivista critica del diritto privato*, pp. 523-548.
- Patroni Griffi L. (1995) “Le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori”, *Rassegna di diritto civile 2*, pp. 347-374.
- Patti S. (2006) “Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore”, in E. Gabrielli (a cura di), *I contratti in generale*, vol. I, in P. Rescigno & E. Gabrielli (diretto da), *Trattato dei contratti*, 2^a ed., Torino, UTET, pp. 325-388.
- Patti S. (2007) “Traduzione e interpretazione nell’Unione europea: brevi appunti di un civilista”, in S. Patti, *Diritto privato e codificazioni europee*, 2^a ed., Milano, Giuffrè, pp. 339-350.
- Pennasilico M. (2015) *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, 2^a ed., Torino, Giappichelli.
- Piraino F. (2015) *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, Giappichelli.
- Pistolesi E. (2015) “Diamesia: la nascita di una dimensione”, in E. Pistolesi, R. Pugliese & B. Gili Fivela (a cura di), *Parole, gesti, interpretazioni. Studi linguistici per Carla Bazzanella*, Roma, Aracne, pp. 27-56.
- Pozzo B. (2013) “Traduzione giuridica”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Agg. VIII, Torino, UTET, pp. 706-732.
- Raus R. (a cura di) (2010) *Multilinguismo e terminologia nell’Unione Europea. Problemi e prospettive*, Milano, Hoepli.
- Rega L. (1992) “Didattica della traduzione specializzata: un primo approccio metodologico sulla scorta del sottotipo bilancio”, *Rivista internazionale di tecnica della traduzione*, pp. 67-78.
- Rega L. (2006) “Riflessioni sulla traduzione giuridica tedesco-italiano-tedesco”, in G. Benelli & G. Tonini (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sánchez Montero*, vol. II, Trieste, EUT, pp. 401-420.
- Rega L. & Magris M. (a cura di) (2004) *Übersetzen in der Fachkommunikation - Comunicazione specialistica e traduzione*, Tübingen, Narr.
- Rizzo V. (1993) “Le clausole ‘abusive’: realtà e prospettive. La direttiva CEE del 5 aprile 1993”, *Rassegna di diritto civile 3*, pp. 582-602.
- Rizzo V. (1994) “Condizioni generali di contratto e vessatorietà”, in E. Cesàro (a cura di), *Clausole abusive e direttiva comunitaria*, Padova, CEDAM, pp. 49-70.
- Rizzo V. (2001) *sub art. 1469-bis, comma 1, c.c.*, in E. Cesàro (a cura di), *Clausole vessatorie e contratto del consumatore (artt. 1469-bis e ss.)*, vol. I, 3^a ed., Padova, CEDAM, pp. 17-54.
- Romano S. (1959) “Buona fede (dir. priv.)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano, Giuffrè, pp. 677-699.
- Roppo V. (1994), “La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori”, *Rivista di diritto civile 2*, I, pp. 277-302.
- Ruffolo U. (1997) “Le ‘clausole vessatorie’, ‘abusive’, ‘inique’ e la ricodificazione negli artt. 1469-bis-1469-sexies c.c.”, in U. Ruffolo (a cura di), *Clausole ‘vessatorie’ e ‘abusive’*. Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore, Milano, Giuffrè, pp. 1-148.
- Russo E. (2008) *L’interpretazione dei testi normativi comunitari*, in G. Iudica & P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè.
- Sacco R. (1996) “Riflessioni di un giurista sulla lingua (la lingua del diritto uniforme, e il diritto al servizio di una lingua uniforme)”, *Rivista di diritto civile 1*, I, pp. 57-65.
- Sacco R. (2000a) “Lingua e diritto”, *Ars interpretandi*, pp. 117-134.
- Sacco R. (2000b) “Traduzione giuridica”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Agg. I, Torino, UTET, 2000, pp. 722-735.
- Salvestroni U. (1995) “Principi o clausole generali, clausole ‘abusive’ o ‘vessatorie’ e diritto comunitario”, *Rivista del diritto commerciale 1*, I, pp. 11-19.
- Scalisi V. (2009) “Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo”, *Rivista di diritto civile 4*, I, pp. 413-437.
- Scarpa F. (2008) *La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale*, 2^a ed., Milano, Hoepli.
- Schena L. (1997) “La traduzione e i linguaggi giuridici: le ricerche degli studiosi italiani”, in L. Schena (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni pratiche*, Milano, CISU, pp. 21-34.
- Schermers H.G. & Blokker N.L. (2011) *International Institutional Law. Unity within Diversity*, 5th ed., Leiden-Boston, Nijhoff.
- Scoditti E. (2006) “Regole di validità e principio di correttezza nei contratti del consumatore”,

Rivista di diritto civile, 1, I, pp. 119-143.

Serianni L. (2005) *Un treno di sintomi, I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente*, Milano, Garzanti.

Somssich R., Várnai J. & Bérczi A. (2010), *Lawmaking in the EU Multilingual Environment, Studies on translation and multilingualism* 1, Luxembourg, European Commission - Directorate general for translation.

Tarello G. (1980) *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu & F. Messineo, continuato da L. Mengoni, I, 2, Milano, Giuffrè.

Troiano S. (2003) *sub art. 1469-bis, comma 1, c.c.*, in G. Alpa & S. Patti, *Clausole vessatorie nei contratti del consumatore. Art. 1469-bis - 1469-sexies*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, pp. 31-96.

Troiano S. (2009) "La formula 'significativo squilibrio malgrado la buona fede' quindici anni dopo: dalla Direttiva 93/13/CEE alla Proposta di Direttiva c.d. 'orizzontale' sui diritti dei consumatori", in F. Ruscello (a cura di), *Studi in onore di Davide Messinetti*, vol. II, Napoli, ESI, pp. 371-402.

Troiano S. (2013) *sub art. 33, comma 1, c. cons.*, in G. De Cristofaro & A. Zaccaria (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo e legislazione complementare)*, 2^a ed., Padova, CEDAM, pp. 254-276.

Uda G.M. (2003) *sub art. 1469-bis, comma 1, c.c.*, in G. Alpa & S. Patti, *Clausole vessatorie nei contratti del consumatore. Art. 1469-bis - 1469-sexies*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, pp. 97-137.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Trib. Torino, 7 giugno 1999, *Foro italiano*, 2000, I, c. 297.

Trib. Torino, 16 aprile 1999, *Foro italiano*, 2000, I, c. 299.

Trib. Torino, 12 aprile 2000, *Giurisprudenza italiana*, 2001, p. 505.

App. Roma, 24 settembre 2002, *Giurisprudenza italiana*, 2003, p. 119.